



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 29 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al **Verbale n.° 03/2014** - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione –U.O.T. di Vittoria.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 03/2014 del 10.07.2014 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Vittoria, redatto, presso i medesimi Uffici, dai T.d.P. Dott. Giovanni IACONO e D.ssa Concetta CIPOLLA, relativo all'accertamento effettuato il 16.6.2014, ore 11,00, presso l'esercizio di "minimercati ed altri esercizi di alimenti vari", denominato "**FOOD INTOLERANCE s.r.l.**", sito a Comiso in via Cechov n.° 2, di cui è legale rappresentante la Sig.ra PUGLISI Federica, nata a Vittoria il 31.05.1989 e residente a Comiso in via XXIV Maggio n.° 20;

Atteso che a carico della Sig.ra **PUGLISI Federica**, sopra generalizzata, nella qualità di legale rappresentante della ditta "**FOOD INTOLERANCE s.r.l.**" è stata accertata la violazione in materia di igiene di cui all'art. 5 del Regolamento CE n.° 852/2004, **per avere omissso di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP**;

Considerato che tale violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n.° 193/2007, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **2.000,00, pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il verbale di contestazione di violazione è stato dapprima inviato con Raccomandata A/R n.° 14886418301-4 del 18.7.2014 all'indirizzo di residenza della Sig.ra Puglisi, come da verbale, ritornando al mittente, il SIAN di Vittoria, per compiuta giacenza ed è stato nuovamente notificato al trasgressore, nella sua qualità, nonostante la notifica ormai era da considerarsi ad ogni effetto di legge effettuata, presso l'indirizzo della ditta "**FOOD INTOLERANCE s.r.l.**" a Comiso in via Cechov n.° 2, con Raccomandata A.R. n.°014886420079 del 16.9.2014, questa volta ritirata dalla Sig.ra PUGLISI Federica in data 19.09.2014, come risulta dall'avviso di ricevimento, specificando alla stessa la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 già con la prima raccomandata restituita per compiuta giacenza;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra PUGLISI Federica, nella qualità di legale rappresentante dell'attività oggetto della violazione, la quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);



Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione nella misura del 5%, pari ad €. 100,00, in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa noti a questa autorità.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra PUGLISI Federica, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di €. 2.100,00 (*euro duemilacento/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5 %**);

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 2100,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 2.166,00 (euro duemilacentosessantasei /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”, nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1, (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- alla **Sig.ra PUGLISI Federica, nata a Vittoria il 31.05.1989 e residente a Comiso in via XXIV Maggio n.° 20, presso la ditta “FOOD INTOLERANCE s.r.l.”, sita a Comiso in via Cechov n.° 2**, in qualità di legale rappresentante dell'attività stessa;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 10 MAR. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico**

